

**TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'AMERINO**

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemiladue, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 18,30, e' riunita presso la sede del Consorzio l'Assemblea straordinaria dello stesso in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Trasformazione del Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico in Societa' per Azioni

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.9 dello Statuto il Sig. Medori Antonio Domenico il quale, chiamato a svolgere le funzioni di Segretario la Dr.ssa Vincenza Fortino, preliminarmente constatata:

- che l'Assemblea e' stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che sono presenti tutti i soci;
- che e' presente l'organo amministrativo nelle persone dei sigg.:

Medori Antonio Domenico - Presidente
Bernardini Piero - Membro
Cappelletti Federico - Membro
Della Rosa Rinaldo - Membro
Felici Luciano - Membro
Lattanzi Giampiero - Membro
Bagnolo Gianni - Membro
Bracciantini Monica - Membro
Pennacchia Giuseppe - Membro

- che tutti i consorziati si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che quindi l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi che rendono opportuna la trasformazione dell'Ente dall'attuale forma a quella di societa' di capitale, in particolare in societa' per azioni consortile.

In particolare, il Presidente, mette in evidenza come detta trasformazione viene effettuata ai sensi dell'art.115 che, con il comma 7 bis, ha reso applicabile anche ai Consorzi il sistema accelerato ed agevolato di trasformazione di questo ente in societa' di capitali, reso obbligatorio per i Consorzi di natura industriale ai sensi dell'art.35, comma ottavo, della legge 448/2001.

Il capitale della societa' sara' inizialmente fissato in misura almeno pari al fondo di dotazione di cui attualmente il Consorzio e' provvisto secondo i valori di cui all'ultimo Bilancio di esercizio approvato. Successivamente detti valori saranno confermati o meno da perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale che dovra' tra l'altro valutare l'aspetto qualitativo, quantitativo ed il profilo della commerciabilita' dei beni oggetto di valutazione. Le partecipazioni dei Comuni alla societa' saranno mantenute nelle medesime misure in cui oggi partecipano al Consorzio e quindi il capitale sara' composto di n.3.319.900 azioni, ciascuna del valore di

EURO 1,00 (UNO/00) e ~~vera~~ ripartito tra i soci nelle seguenti misure:



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

COMUNI	PERCENTUALE	EURO
Amelia	66	2.191.134,00
Guardea	11	365.189,00
Lugnano in Tev.	12	398.388,00
Alviano	5	165.995,00
Montecchio	3	99.597,00
Giove	3	99.597,00

Il Presidente quindi illustra ai presenti i motivi che suggeriscono di adottare, fra i vari schemi di societa' di capitali, quello della societa' per azioni consortile.

Il Presidente dato per letto, su decisione unanime, lo statuto che disciplinera' la societa' risultante dalla trasformazione e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia ed esauriente discussione, riportata in allegato, l'Assemblea con voti favorevoli 7, contrari 2 (Amm.ri Cappelletti e Della Rosa) delibera:

1) di trasformare il Consorzio in societa' per azioni, la quale assumerà la denominazione "Azienda multiservizi Amerino - Narnese - A.M.A.N. S.c.p.a." ed avrà sede in Lugnano in Teverina, via Umberto I n. 36, con capitale iniziale pari ad E. 3.319.900,00 diviso in n.3.319.900 azioni ordinarie ciascuna del valore di E.1,00 (Uno/00)

2) di adottare lo statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";


3) di nominare l'Organo amministrativo nelle persone dei sigg:ri:

- Laudi Giuseppe (Presidente)
- Medori Antonio Domenico (Vice Presidente)
- Corvi Floriano (Membro)
- Rughetti Renzo (Membro)
- Fabbi Ferruccio (Membro),

designando quale Amministratore delegato il sig. Corvi Floriano.

4) di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Caterina Brescia (Presidente)
- Marco Chieruzzi (effettivo)
- Cerbella Daniela (effettivo)



Finistauri Claudio (supplente)

Sebastiani Paolo (supplente)

5) di dare mandato al sig. Laudi Giuseppe, (Presidente) di compiere tutte le attivita` necessarie per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della societa`, provvedendo anche all'eventuale trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del presente atto, nonche` a tutte le volture catastali e di licenze o autorizzazioni o contratti attualmente in capo al consorzio: a tali fini si indicano, nell'elenco che, previa lettura datane dal Presidente all'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", i beni immobili e mobili registrati sui quali il Consorzio vanta un diritto reale.

6) Di dare mandato al medesimo sig. Laudi Giuseppe (Presidente) ad apportare al presente atto quelle modificazioni che si rendessero necessarie in sede di iscrizione e di attivarsi per la nomina dell'esperto di cui all'art.115 D.Lgs.267/2000.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore > 22,15.

F.10: IL PRESIDENTE
(Medori Antonio Domenico)

F.10: IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Vincenza Fortino)

*

Prende la parola L'Amm.re CAPPELLETTI il quale chiede al Segretario se in questa seduta di Assemblea verranno nominati anche gli organi della societa' che si va a costituire. Alla risposta affermativa del Segretario il Sig. Cappelletti afferma che non era a conoscenza di tale circostanza e che dall'ordine del giorno non si evince che si procedera' anche alla nomina degli organi.

Il Segretario fa presente che oggi si va ad adottare una deliberazione di Assemblea in conformita' alla procedura di trasformazione dei Consorzi prevista dall'art. 115 del T.U. degli Enti Locali e che tiene luogo dell'atto notarile di costituzione della societa'.

Pertanto la deliberazione dell'Assemblea deve contenere tutti gli elementi dell'atto costitutivo, compresa l'indicazione degli organi. Il Segretario fa inoltre rilevare che nelle deliberazioni adottate dai Consigli Comunali, di trasformazione del Consorzio, e' dato espresso mandato ai rappresentati in seno al Consorzio di votare in Assemblea lo Statuto e la nomina degli organi.

L'Amm.re Bernardini dichiara di avere piena conoscenza della deliberazione consiliare adottata dai Comuni e, pertanto, di essere a conoscenza che in questa sede verranno anche nominati gli organi della Societa'.

L'Amm.re CAPPELLETTI si dichiara sorpreso in quanto nei colloqui avuti con altri esponenti tale argomento non era emerso.

L'Amm.re BERNARDINI afferma che quanto e' stato detto informalmente non ha nulla a che vedere con gli atti. Se con deliberazione di Assemblea si trasforma il Consorzio in Societa', la stessa Assemblea nomina gli organi.

L'Amm.re DELLA ROSA fa rilevare che questa seduta di Assemblea

è affetta da un evidente vizio di forma che si tramuta in vizio di sostanza. Infatti, a proprio parere, in primo luogo l'ordine del giorno non reca puntuale indicazione degli argomenti da approvare; inoltre non vi è la presenza di tutti i componenti l'Assemblea nelle percentuali indicate nella proposta di deliberazione, in ragione delle quali l'atto va approvato. Inoltre gli Amministratori non hanno potuto prendere visione degli argomenti oggetto della seduta, posta la carenza dell'ordine del giorno.

Il Segretario, nel ribadire quanto già sostenuto in precedenza in merito all'ordine del giorno ed al mandato espresso conferito dai Consigli Comunali, fa notare anche che le proposte di deliberazione sono da giorni depositate agli atti della seduta di Assemblea e che tutti gli interessati avrebbero potuto prenderne visione. Afferma inoltre che la deliberazione, a norma di legge, va adottata a maggioranza dei componenti.

A questo punto, dopo una breve discussione, il Sig. CAPPELLETTI chiede che venga votata una sospensione della seduta consiliare di dieci minuti.

L'Assemblea

All'unanimità concorda di sospendere la seduta per un breve periodo.

La seduta sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 20,00.

Preso la parola l'Amm.re CAPPELLETTI chiede un rinvio della riunione al prossimo lunedì 18, per approfondire gli aspetti procedurali in seguito alle perplessità ed ai dubbi avanzati dall'Amministratore DELLA ROSA e per la circostanza di non essere stato a conoscenza che la delibera di trasformazione deve contenere anche la nomina degli organi; evidenzia quindi il bisogno di consultarsi in merito con gli organi di partito e le forze politiche.

L'Amm.re FELICI dichiara che a proprio parere la situazione non può mutare di molto da oggi al prossimo lunedì.

L'Amm.re BERNARDINI si dichiara contrario ad un rinvio in quanto i problemi rimarranno immutati. A proprio parere la spiegazione fornita dal Segretario è chiara e si ritiene convinto dalla procedura da seguire, per cui non ravvisa elementi che possano inficiare la regolarità dell'atto.

L'Amm.re BAGNOLO esprime l'opinione di proseguire nella seduta in quanto questo atto di trasformazione va formalmente adottato.

Anche l'Amm.re BRACCANTINI si dichiara d'accordo a proseguire la seduta.

Il Presidente, quindi, a ciò richiesto, mette a votazione la proposta di rinvio formulata dall'Amm.re CAPPELLETTI.

L'Assemblea

Visto il risultato della votazione palese che di seguito si riporta:

- Presenti n. 9
- Votanti n. 9

Voti favorevoli 2 (CAPPELLETTI e DELLA ROSA)

Voti contrari 7 (MEDORI, BERNARDINI, BRACCANTINI, BAGNOLO, LATTANZI, FELICI, PENNACCHIA);

DELIBERA

Di respingere la proposta di rinvio della seduta di Assemblea avanzata dall'Amm.re CAPPELLETTI.

Prende la parola l'Amm.re DELLA ROSA il quale, preso atto della volonta' dell'Assemblea di procedere nella seduta, muove le contestazioni che di seguito si espongono.

- In primo luogo, in merito alla procedura di convocazione, fa presente che l'ordine del giorno recapitato agli Amministratori presenta tre punti 1) Approvazione verbali della seduta precedente; 2) Trasformazione del Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico in Societa' Consortile per azioni; 3) Ratifica di una deliberazione di Consiglio Direttivo. Nella deliberazione di trasformazione del Consorzio i punti da deliberare sono tre: Trasformazione del Consorzio; Adozione Statuto; Nomina degli organi; oltre ad altri due punti meno sostanziali. Pertanto non si puo' procedere a votazione dell'intera delibera, ma soltanto al primo punto del deliberato, quello relativo alla trasformazione. Sara' poi la nuova assemblea che procedera' alla nomina degli organi.

- Viste, inoltre, le percentuali assegnate nella societa' ai Comuni membri, non ritiene valida la votazione per appello nominale ove ogni Comune esprime un voto per la nomina degli organi, poiche' non vi e' rispondenza con le quote di partecipazione nella societa' riportate in delibera.

- Riprendendo la prima contestazione fa notare che nella proposta di delibera e' riportato che tutti i membri sono edotti sull'ordine del giorno: cio' e' stato impedito dal fatto che l'ordine del giorno indicava solo la trasformazione e, pertanto, dichiara di non aver potuto prendere informazione sugli altri punti all'ordine del giorno. A proprio parere in questa seduta puo' essere votata soltanto la trasformazione del Consorzio in societa', ma non possono essere votati gli organi amministrativi ed il collegio sindacale poiche' questa Assemblea non ne ha titolo.

- Rileva che la convocazione dell'assemblea non e' stata fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno e non vi e' pertanto l'evidenza oggettiva che tutti i membri fossero a conoscenza della seduta considerato che vi sono degli assenti.

- Poiche' questa Assemblea ha valore di Assemblea Costituente, a proprio parere, oltre ai membri del Consorzio Idrico, avrebbero dovuto essere presenti anche i rappresentanti degli Enti possessori delle azioni.

- Chiede che il Presidente illustri quanto scritto in delibera: nell'atto e' riportato che sono presenti tutti i soci e l'intero organo amministrativo e cio' a proprio parere non risponde alla situazione attuale; inoltre chiede che il Presidente illustri le motivazioni che hanno condotto alla scelta della societa' per azioni.

- Contesta che siano presenti dei Vice-Sindaco senza delega scritta del Sindaco e che possano validamente rappresentare il Comune in qualita' di socio.

I membri BERNARDINI E BAGNOLO, entrambi Vice-Sindaco, fanno notare di essere stati delegati con delega permanente agli atti del Consorzio dai rispettivi Sindaci e che, comunque, in qualita' di Vice-Sindaco, sostituiscono il Sindaco di diritto in caso di sua assenza o impedimento. L'Amm.re BAGNOLO, inoltre, chiede se e' possibile aggiungere alla frase "sono presenti tutti i soci" la parola "consorziati".

Il Segretario precisa che per Soci si intendono i Comuni membri e che questi sono tutti effettivamente presenti tramite i propri

ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

rappresentanti in seno all'Assemblea.

L'Amm.re CAPPELLETTI chiede se e' possibile nominare successivamente l'Amministratore delegato e, in tal caso, che la nomina venga fatta successivamente.

Il Segretario risponde che l'atto costitutivo della Societa' deve contenere i nomi dei componenti il Consiglio di Amministrazione con l'indicazione di coloro che hanno la rappresentanza della Societa' (Presidente e Vice-Presidente) ma non necessariamente dell'Amministratore delegato.

Pertanto la proposta del Sig.CAPPELLETTI e' tecnicamente corretta.

L'Amm.re DELLA ROSA contesta che, siccome nella proposta di deliberazione non sono indicati i nominativi degli amministratori e non vi e' menzione della accettazione della carica ne' una lettera di accettazione agli atti, non avendo sicurezza delle loro disponibilita', cio' costituisce altro elemento invalidante. Dichiara il proprio rifiuto a votare in quanto la procedura corretta avrebbe voluto che venisse votata soltanto la trasformazione del Consorzio in S.P.A., dando mandato al Presidente di convocare la nuova Assemblea che avrebbe nominato gli Organi.

L'Amm.re CAPPELLETTI fa rilevare che la convocazione dell'Assemblea non indica che si tratta di seduta straordinaria.

L'Amm.re DELLA ROSA aggiunge che le deliberazioni di Consiglio Comunale avrebbero dovuto essere sottoposte al controllo di legittimita' del Comitato di Controllo.

Da un articolo del maggio 2002 di Gianni Carpegna, secondo quanto espresso dall'autore, "definiti i contenuti della delibera la stessa e' sottoposta a controllo di legittimita' del CO.RE.CO. L'organo di controllo deve comunicare entro i successivi 20 giorni l'annullamento o l'approvazione dell'atto".

Poiche' la delibera del Consiglio Comunale di Amelia e' stata adottata lo scorso martedi' debbono trascorrere 20 giorni dall'adozione della delibera a quella dell'atto di trasformazione del Consorzio. Per tutte le motivazioni esposte afferma che ricorrera' contro il presente atto. Il Segretario risponde ai rilievi dell'Amm.re DELLA ROSA confutandoli nell'ordine in cui sono stati mossi.

-In merito all'ordine del giorno ritiene che l'oggetto sia riportato correttamente in quanto, come gia' evidenziato in precedenza, si sta seguendo una procedura speciale, prevista dal T.U., che comporta agevolazioni fiscali, per la quale la deliberazione di trasformazione tiene luogo dell'atto costitutivo redatto dal Notaio, e deve quindi contenere tutti gli elementi dell'atto costitutivo. Di cio' i Consigli Comunali che hanno deliberato la trasformazione erano perfettamente edotti tanto che le relative deliberazioni contengono l'espresso mandato ai loro rappresentanti in seno all'Assemblea Consorziale di votare la trasformazione, lo Statuto e la nomina degli organi.

-La votazione viene assunta da questa Assemblea e dai suoi Componenti secondo i criteri e le modalita' del T.U. e dello Statuto del Consorzio. Poiche' la Societa' non e' stata ancora costituita, i voti non possono essere espressi in ragione delle quote, bensì pro-capite, come da Statuto.

-Ribadisce, in merito alla conoscenza degli argomenti da trattare, che nelle deliberazioni consiliari gli stessi erano ben evidenziati. Inoltre la proposta di deliberazione dell'Assemblea, contenente tutti i punti da votare, e' depositata da giorni agli atti dei lavori dell'Assemblea. L'ordine del giorno non puo' che esprimere sinteticamente gli argomenti da trattare tanto che, nel caso di specie, riporta lo stesso oggetto della deliberazione che e' stata

predisposta con la consulenza di uno studio notarile.

-Riferisce che la convocazione dell'Assemblea non e' stata fatta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, bensì nelle forme usuali per posta ordinaria.

Al riguardo fa rilevare che il T.U. degli enti locali, cui questo Consorzio si conforma, non prevede le formalità di convocazione degli organi. E' infatti demandato agli Statuti e, da questi, ai Regolamenti di funzionamento dei Consigli Comunali, determinare le modalità di convocazione. Nel caso del Consorzio non e' stato adottato un regolamento di funzionamento dell'Assemblea e lo Statuto, risalente agli anni 50, non dispone particolari formalità in proposito. Non si ritiene pertanto che tale elemento sia tale da invalidare la seduta, visto che vi e' comunque la maggioranza assoluta dei componenti e la presenza unanime dei Comuni membri.

-Circa la necessita' di presenza dei rappresentanti degli Enti possessori delle azioni, fa rilevare che sono presenti i rappresentanti dei Comuni in seno all'assemblea come nominati dai Comuni stessi. I Vice-Sindaci, in questo caso, sono membri dell'Assemblea in quanto designati dai Sindaci con delega permanente agli atti del Consorzio. La stessa Assemblea ha preso atto delle nomine con propria deliberazione.

- In merito alla natura ordinaria o straordinaria della seduta, anche a tale riguardo bisogna fare riferimento alla normativa del T.U. visto che questa delibera viene assunta dall'Assemblea di un Consorzio disciplinato da detta normativa.

La distinzione tra seduta ordinaria e straordinaria e' venuta meno ed e' eventualmente operabile negli Statuti. Lo Statuto di questo consorzio non opera tale distinzione.

- Per quanto attiene la mancata indicazione nella proposta di delibera dei nominativi degli organi, questi non potevano essere indicati in quanto vanno votati dall'Assemblea in questa seduta.

- In merito alla procedura ancora una volta ricorda che e' stata seguita quella dall'Art. 115, comma 7 bis del T.U. enti locali secondo una formula che agevola sia fiscalmente che dal punto di vista procedurale, la trasformazione dei consorzi.

Conclude ribadendo che tutti i soci hanno deliberato nei rispettivi Consigli Comunali, che tutti i soci sono presenti tramite i propri rappresentanti e che l'atto deliberativo, a norma del citato Art. 115 comma 7 bis va adottato a maggioranza dai componenti dell'Assemblea.

L'Amministratore Pennacchia chiede al Segretario, se, a proprio parere, vi sono le condizioni di legittimita' per votare l'argomento all'ordine del giorno.

Il Segretario, facendo rinvio a quanto gia' analiticamente esposto, afferma che a proprio parere la procedura seguita e' stata corretta. Rimette comunque alla valutazione dell'Assemblea l'opportunita' di procedere a votazione.

L'Amministratore Lattanzi prende atto dei chiarimenti forniti dal Segretario e ritiene che il percorso seguito sia corretto; non essendo in grado di esprimersi sulla legittimita', si rimette alle indicazioni date prima dal dott. Greco, che ha formulato lo statuto, anche se la procedura seguita e' stata poi altra, ritenendo che forse gli elementi forniti al dott. Greco dagli amministratori non erano esaustivi. Ricorda che tutti gli amministratori hanno contribuito alla costruzione di questo percorso e che, dopo un confronto costruttivo, si e' giunti ad un accordo valido sia per quanto riguarda la costituzione della societa' e le quote che verranno attribuite anche attraverso una revisione dei patti parasociali, che per quanto riguarda l'individuazione delle



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

persone che guideranno questa società'. Da' quindi lettura dei nominativi proposti nelle cariche di componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come segue:

Consiglio di Amministrazione:

Laudi Giuseppe - Presidente
Medori Antonio Domenico - Vice Presidente
Corvi Floriano
Rughetti Renzo
Fabbri Ferruccio

Collegio Sindacale:

Caterina Brescia - Presidente
Cerbella Daniela - Effettivo
Chieruzzi Marco - Effettivo
Sebastiani Paolo - Supplente
Finistauri Claudio - Supplente

Dichiara infine di registrare un profondo disagio rispetto alla situazione, in quanto vi era concordia sulla necessita' di costituire questa società' per avere una azienda che avrebbe potuto gestire al meglio il servizio idrico nell'interesse del territorio e si sarebbe quindi aspettato una unita' di intenti. Si augura che quanto avvenuto stasera non sia di cattivo auspicio per il cammino dell'A.M.A.N.

La discussione si chiude alle ore 22,00 per procedere a votazione come nell'atto deliberativo riportato.

F.to: IL PRESIDENTE
(Medori Antonio Domenico)

F.to: IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Vincenza Fortino)

*

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

OGGETTO: TRASFORMAZIONE CONSORZIO IDRICO IN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

UFFICIO SEGRETERIA

Parere tecnico, art. 49

Il sottoscritto responsabile del servizio, visto l'art. 115 del decreto leg.vo 18.08.2000 n.267, richiamate tutte le motivazioni ed i pareri espressi nell'atto deliberativo, esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico per quanto di competenza.


Lugnano in Teverina, li' 15.11.2002

Il Responsabile
Fto dott.ssa Vincenza Fortino

UFFICIO RAGIONERIA

Parere Contabile, art. 49

ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553



Si esprime parere favorevole dal punto di vista contabile, per quanto di competenza.

Lugnano in Teverina, li'15.11.2002

Il Responsabile
F.to. Rag. M. Concetta Golfieri

All. "A"

STATUTO

TITOLO I[^] COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE.

Art. 1 - Costituzione

1) E' costituita, a seguito di trasformazione del Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino ai sensi del comma 8 dell'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, la societa' consortile per azioni, denominata "Azienda Multiservizi Amerino-Narnese-A.M.A.N. S.c.p.a".

Art. 2 - Sede sociale

1) La Societa' ha sede legale in Lugnano in Teverina, via Umberto I n. 36.

2) L'organo amministrativo puo' istituire, nel territorio italiano e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati in altre localita' e anche all'estero, ovvero sopprimere quelle esistenti. Il trasferimento della sede o l'istituzione di sede secondaria dovra' essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - Durata della Societa'

1) La durata della Societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2032, essa potra' essere prorogata una o piu' volte o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

1) La Societa' ha per oggetto la prestazione di servizi pubblici locali, nessuno escluso, cosi' come regolati dalle norme vigenti al momento del relativo affidamento. In particolare la Societa' puo' gestire l'intero ciclo di produzione, distribuzione, raccolta e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento al rilascio.

2) La Societa' puo' inoltre svolgere qualsiasi attivita' comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, senza limiti territoriali, acquisita dalla Societa' sul mercato, in conformita' agli indirizzi dettati all'Assemblea.

3) Nei settori di proprio interesse, la Societa' puo' promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, nonche' acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

4) Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate, collegate o comunque partecipate.

5) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari reputate dall'Assemblea dei Soci necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazioni di garanzie anche a favore di terzi.

6) Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Società fornitrici di servizi di pubblico interesse, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente, quali, ad esempio, la partecipazione a gare di appalto e licitazioni private, anche in associazioni temporanee di impresa, ovvero la stipula di contratti o convenzioni o l'assunzione di concessioni anche a titolo oneroso.

7) Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

8) Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare ai soci la prestazione di servizi e forniture o l'esecuzione di lavori occorrenti allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale. In particolare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione Europea con Comunicazione dell'11.3.1998 n. 143, e alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, la Società potrà affidare ai soci consorziati, in relazione dalle specifiche qualifiche e capacità tecniche degli stessi e così come concordato tra gli interessati, la realizzazione di opere e impianti afferenti all'oggetto sociale, la fornitura di materiali, l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione delle opere realizzate, nonché la gestione di servizi. Nello svolgimento delle prestazioni loro affidate, i soci sono tenuti all'osservanza:

- del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
- della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e norme collegate;
- delle leggi e delle altre disposizioni regionali attuative della L. 36/94;
- del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152;
- delle norme sulla qualità delle acque;
- delle Comunicazioni e delle Direttive della CE, anche emanate, in materia di uso delle acque e di tariffazione;
- dell'emanando Testo Unico in materia di acque;
- in ogni altra norma avente influenza sugli adempimenti dovuti dalla Società.

TITOLO II^



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LEGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

SOCI

Art.5 - Ingresso di altri soci -

Possono far parte della società, oltre ai Comuni fondatori, altre persone fisiche e giuridiche ed altri Enti pubblici aventi finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

Art.6 - IMPEGNI DEI CONSORZIATI -

I consorziati si impegnano per l'intero periodo di partecipazione:
-alla scrupolosa osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-a partecipare all'attività della società; a favorire l'adesione alla società da parte di altri enti in possesso dei necessari requisiti;

-ad accettare l'esecuzione dei servizi comunque acquisiti dalla società consortile ed a loro affidati previa sottoscrizione della apposita lettera di assegnazione;

-a non aderire ad altre forme associative la cui finalità sia in contrasto, incompatibile od in concorrenza con quella perseguita dal Consorzio salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

- ad acconsentire le forme di controllo necessarie ed opportune, da parte del Consiglio di Amministrazione e dirette a favorire l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

- a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche dell'Ente.

I soci si impegnano altresì a versare i contributi per la formazione del fondo consortile, ove sia istituito, onde garantire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente statuto nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati nell'atto costitutivo o al momento del loro ingresso nella società.

Art.7 -Ammissione di nuovi soci -

E' consentita l'ammissione di nuovi soci consortisti. Chi desidera far parte del Consorzio deve inoltrare la domanda al Consiglio di Amministrazione anche in persona del Presidente.

La domanda deve contenere:

- La sede e l'attività esercitata;
- La qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- L'ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere.

Sull'ammissione del nuovo socio consortista delibera il Consiglio

di Amministrazione che dovrà motivare l'eventuale diniego.

L'ammissione del nuovo socio consortista deliberata come sopra potrà avvenire:

- a) previa cessione di azioni da parte degli altri soci;
- b) previa deliberazione di aumento del capitale sociale mediante formazione di nuove azioni.

L'ammissione del nuovo socio comporterà l'obbligo di deliberare la misura e la percentuale della contribuzione al fondo consortile, ove vi sia, del nuovo socio consortista.

Qualora l'ammissione del nuovo socio avvenga previa deliberazione di aumento del capitale sociale, preventivamente all'iscrizione nel libro dei soci, il nuovo socio consortista dovrà versare al Consorzio almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni; il richiamo degli ulteriori sette decimi nonché dell'eventuale contributo al fondo consortile verranno fatti dal Consiglio di Amministrazione quando lo riterrà opportuno.

Art.8 -Esclusione dei soci -

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non abbia provveduto al pagamento delle azioni.

In ogni caso il Consiglio può deliberare l'esclusione se lo stesso sia stato formalmente invitato per iscritto a provvedere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il decorso di tale termine e sempre che l'interessato rimanga inadempiente valutate in ogni caso le giustificazioni eventualmente adottate.

Art.9 - Recesso -

Al socio è data facoltà di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Art.10 - Esclusione e recesso-Definizione dei rapporti -

I soci receduti o esclusi restano responsabili verso la società delle spese di funzionamento della stessa fino alla data in cui hanno cessato di farne parte.

Al socio receduto verrà liquidata la quota di partecipazione sulla base del bilancio di esercizio dell'anno in cui il rapporto sociale viene sciolto.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota salvo il risarcimento dei danni.

Nei casi di recesso dovrà procedersi a riduzione del capitale sociale.

TITOLO III^



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 11 - Capitale Sociale - Patrimonio


- 1) Il capitale sociale e' stabilito in Euro 3.319.900,00 (Tremilionitrecentodiciannovemilanovecento/00) ripartito in n.3.319.900 (Tremilionitrecentodiciannovemilanovecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (Uno/00) ciascuna.
- 2) Il patrimonio della societa' e' costituito dai beni immobili e mobili di provenienza dal Consorzio Intercomunale per l'Approvvigionamento Idrico dell'Amerino e dai beni immobili e mobili che la societa' acquisira' secondo le leggi vigenti ed il presente Statuto.

Art. 12 - Variazioni capitale sociale

- 1) Il capitale sociale puo' essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo le modalita' e i termini dalla stessa prefissati, in conformita' alle disposizioni legislative in materia.
- 2) Il capitale sociale puo', inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, anche da parte di Soci.
- 3) In caso di aumento del capitale, il CdA richiedera' i versamenti dei decimi sulle azioni in una o piu' soluzioni, nei termini e nei modi ritenuti piu' convenienti. I soci in ritardo nei versamenti pagheranno l'interesse legale al momento vigente, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facolta' loro concesse dall'art.2344 c.c. - mancato pagamento delle quote.
- 4) Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Societa', il Consiglio di Amministrazione potra' richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.
- 5) Il capitale sociale puo' essere aumentato una o piu' volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie o privilegiate.
- 6) Nel caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art. 13 - Azioni

- 1) Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo quanto indicato al punto 2) dell'art. 12.
- 2) Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse da' diritto ad un voto in Assemblea.



3) La sottoscrizione e il possesso delle azioni comporta adesione allo statuto della società, alle decisioni dell'Assemblea regolarmente adottate e da diritto di partecipare al riparto degli utili sociali.

4) Il possesso delle azioni implica piena e assoluta adesione all'atto costitutivo e allo statuto della società.

5) L'eventuale assoggettamento a vincoli delle azioni è regolato dalle norme del codice civile.

Art. 14 - Elezione Domicilio

1) Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.


Art. 15 - Trasferimenti e prelazione

1) Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.

2) La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all'aspirante cessionario indicato.

3) I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r. ed agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto, o in parte ove possibile, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.

4) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

5) Il diritto di prelazione e' escluso sulle azioni di proprieta' degli Enti fondatori qualora il trasferimento avvenga fra i medesimi.

Art. 16 - Obbligazioni

- 1) La societa' potra' emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 2410 C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.
- 2) In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 15 e al punto 1) dell'art. 12.


TITOLO IV[^] ORGANI - COMPITI - FUNZIONAMENTO

Art. 17 - Organi della Societa'

- 1) Sono organi della Societa':
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - l'Amministratore delegato;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 18 - Costituzione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea dei Soci e' costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la universalita' dei Soci; le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e dello statuto, obbligano tutti i Soci, ancorche' assenti o dissenzienti. Ciascun socio indica preventivamente per iscritto il proprio rappresentante in seno all'Assemblea; l'eventuale sostituzione ha efficacia dal momento della relativa comunicazione.
- 2) L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore delegato e gli altri due membri componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- 3) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, che abbiano depositato le azioni con le modalita' indicate nell'avviso di convocazione.
- 4) Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, puo' farsi rappresentare nell'Assemblea stessa a mezzo di delega scritta o procura notarile, che restera' agli atti della Societa', da altro socio che abbia pari diritto ad intervenire oppure da un mandatario munito di procura speciale. Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione. I soci intervenienti e i mandatari non



possono essere portatori di piu' di una delega ciascuno.

- 5) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.
- 6) L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 C.C.
- 2) Per ogni convocazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, provvede comunque ad inviare ai Soci, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora, l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.
- 3) La seconda convocazione non puo' essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima ne' oltre trenta giorni dalla medesima.
- 4) Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal successivo art. 22 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sara' riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso come al n. 2 del presente articolo.
- 5) In mancanza delle formalita' suddette si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art. 2366 del codice civile.

Art. 20 - Assemblea ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
- 2) L'Assemblea ordinaria e' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.
- 3) Quando particolari circostanze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio puo' essere convocata entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 4) L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze stabilite al c. 1 dell'art. 22 del presente statuto:
 - a) nomina e revoca gli Amministratori;

- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore delegato che puo` essere eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del Presidente e Vice Presidente;
- c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori;
- d) nomina il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo fissandone compiti e remunerazione;
- e) Determina la costituzione dell'organico funzionale agli scopi sociali prevedendone le qualifiche, lo stato giuridico le attribuzioni e le retribuzioni;
- f) nomina i componenti del Collegio Sindacale, indicando tra loro il Presidente;
- g) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- h) conferisce e revoca l'incarico alla societa` di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio, fissando il relativo compenso;
- i) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilita` contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la Societa` di revisione e in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;
- j) approva il bilancio consuntivo e delibera sulla destinazione degli utili;
- k) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla societa`;
- l) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- m) delibera, ex art. 2446, comma 1 del C.C., sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- n) delibera sulla costituzione o partecipazione a societa` di capitali per la gestione o lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto, nei limiti consentiti dall'art. 2361 del C.C., nonche` sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila);
- o) stabilisce il limite di spesa assegnato annualmente al Direttore Tecnico ed agli organi della Societa`;
- p) approva il bilancio annuale e preventivo di cui al successivo art. 36, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- q) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della

societa' riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

r) delibera in ordine ad acquisti e vendita di beni immobili.

Art. 21 - Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria e' convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

2) L'Assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione della societa';

c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;


e) delibera sull'emissione di obbligazioni ed azioni privilegiate nonche' su quant'altro previsto dalla legge.

Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 51% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

2) L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la maggioranza del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

3) La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validita' della costituzione stessa non puo' essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

- 4) Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese. Il voto segreto e' consentito solamente in relazione alla nomina degli organi.

Art. 23 - Funzionamento dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza da un socio designato dall'Assemblea stessa.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea verifica e fa constatare il diritto di intervento alla medesima in capo agli intervenuti.
- 3) Il Presidente e' assistito dal Direttore Amministrativo o in sua assenza da persona scelta preferibilmente tra i dirigenti, quadri o impiegati direttivi della Societa', che redige il verbale di seduta e ne cura la trascrizione nel libro dei verbali dell'Assemblea.
- 4) I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio, trascritti nell'apposito libro sociale e conservati presso la sede sociale.
- 5) Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno prova anche di fronte a terzi.
- 6) Le modalita' di votazione, sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.
- 7) Il Presidente ha la competenza di fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonche' dichiarare l'esito delle votazioni.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

- 1) La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente e il Vice Presidente.
- 2) L'organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea ordinaria, che ne determina il compenso, nonche' la durata del mandato, che non puo' essere superiore a tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 3) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone che i soci abbiano designato quali rispettivi rappresentanti in Assemblea.
- 4) Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, l'Assemblea provvede a sostituirlo. L'amministratore cosi' nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
- 5) Tuttavia, se per dimissioni, revoca o per altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri per l'ordinaria

amministrazione a norma di statuto e di legge.

Art. 25 - Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 1) La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente.
- 2) Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo o in sua assenza, da un dirigente o impiegato direttivo della Società.
- 3) In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in difetto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Collegio Sindacale.
- 2) La convocazione, che dovrà indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, dovrà essere recapitata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale almeno tre giorni prima, mediante lettera raccomandata, consegnata a mano, a mezzo del servizio postale, via telex, telegramma, telefax o e-mail.
- 3) Nello stesso termine viene dato avviso nella convocazione ai componenti il Collegio Sindacale per gli effetti dell'art. 2405 del C.C.

Art. 27 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- 2) Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Società; può riunirsi altrove purché nel territorio italiano.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, previsto dall'art. 2421 del C.C., e saranno sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario o suo sostituto.
Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

- 1) Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza eccezioni di sorta; ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facolta' per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.
- 3) Ai dirigenti ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Societa' nei limiti della delega conferita.

Art.29-Remunerazione degli Amministratori-

- 1) Ai membri del Consiglio Di Amministrazione spettano il rimborso delle spese per l'esercizio delle loro funzioni ed un eventuale compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria.
- 2) Tale deliberazione, una volta presa, sara' valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 30 - Collegio Sindacale

- 1) Il Collegio Sindacale e' composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria, che nomina fra gli effettivi anche il Presidente del Collegio.
- 2) I Sindaci restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte oltre la prima.
- 3) I poteri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono definiti dalla legge.

Art. 31 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio;
 - c) informa il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia, parere o chiarimento;

- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio consultivo annuale e del Progetto di Bilancio d'Esercizio per l'anno successivo;
- e) esercita le attribuzioni espressamente conferitegli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione non demandate all'Amministratore Delegato.

La firma e la rappresentanza della Società spettano al Presidente. In caso di assenza del Presidente il Vice Presidente ne assume tutti i poteri.

Art. 32 - Amministratore Delegato.

1) L'Amministratore delegato esercita le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'andamento della gestione aziendale, dirige tutto il personale, adottando i relativi provvedimenti;
- b) assume il personale dell'azienda, ne dispone lo sviluppo di carriera e ne stabilisce lo stato giuridico ed economico, nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio e d'intesa con quest'ultimo;
- c) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività della Società e per il loro organico sviluppo;
- d) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;
- e) coordina la partecipazione ad aste, appalti e licitazioni private;
- f) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da altro dirigente o funzionario della Società previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie.

TITOLO V[^]
BILANCIO E UTILI

Art. 33 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1[^] gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34 - Bilancio d'esercizio

- 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con



ASSEMBLEA SOCI - AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO-NARNESE - A.M.A.N.s.c.p.a.
LUGNANO IN TEVERINA (TR) 00115370553

L'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

2) Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) Il Bilancio sociale, qualora l'Assemblea ordinaria lo deliberi, viene certificato da soggetto a ciò abilitato.

Art. 35 - Destinazione degli utili

1) Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 20% (venti per cento) al fondo riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.);

b) il rimanente 80% (ottanta per cento) ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società ed assegnati ad un fondo di riserva.

Art. 36 - Programma annuale o preventivo

1) Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale consuntivo e quello per l'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

TITOLO VI^

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Scioglimento

1) Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge vigenti.

2) L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 38 - Controversie - Clausola arbitrale

1) Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali, che abbia per oggetto diritti

disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, e' demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, che giudichera' secondo rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale e' promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione. La controparte deve comunicare con lo stesso procedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, alla parte che ha promosso l'arbitrato, la nomina del proprio arbitro e la relativa accettazione; in difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Terni, su istanza dell'altra parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina o alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Terni, su istanza dell'arbitro piu' diligente. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiori a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti, entro trenta giorni dalla prima notifica, compete al Presidente del Tribunale di Terni.

2) Il Collegio ha i piu' ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. Il lodo viene assunto a maggioranza. Il lodo del Collegio e' obbligatorio per le parti, ancorche' uno degli arbitri rifiuta di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3) Il Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri e' stabilito nel Tribunale di Terni.

Art. 39 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto e nell'atto costitutivo si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.